

Codice di condotta relativo ai rapporti contrattuali tra costruttori automobilistici e distributori o riparatori autorizzati di autoveicoli (autovetture, veicoli industriali e autobus).

.....
.....
.....

(in prosieguo: “le Parti”)

considerando quanto segue:

a) il Regolamento (CE) n. 1400/2002, relativo all’art. 81 par. 3 del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico contiene disposizioni relative ai rapporti contrattuali tra costruttori automobilistici e distributori o riparatori autorizzati;

b) tali disposizioni riguardano, in particolare: la risoluzione delle controversie contrattuali attraverso esperti o arbitri indipendenti; il periodo minimo di preavviso in caso di recesso o di mancato rinnovo degli accordi relativi all’acquisto, la vendita o la rivendita di autoveicoli nuovi o pezzi di ricambio o alla prestazione di servizi di riparazione o di manutenzione degli autoveicoli; la motivazione del recesso o del mancato rinnovo di detti accordi; il trasferimento, dei diritti ed obbligazioni derivanti da un siffatto accordo, da parte di un distributore o riparatore ad un altro distributore o riparatore, facente parte del sistema di distribuzione e scelto dal primo distributore o riparatore;

c) la Commissione dell’UE non intende prorogare il cit. regolamento n. 1400/2002, che scadrà il 31 maggio 2010, il che avrà per conseguenza che le disposizioni enumerate nel punto precedente non saranno più di applicazione;

d) le Parti concordemente ritengono, tuttavia, che dette disposizioni si riferiscono ad alcune buone pratiche commerciali che esse hanno interesse a continuare ad applicare nelle loro relazioni commerciali;

adottano il seguente

Codice di condotta

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Codice di condotta si applica agli accordi contrattuali tra il singolo costruttore automobilistico ed i singoli membri della rete ufficiale di vendita e di assistenza, coperti dal Regolamento n... relativo all'applicazione dell'art. 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.
2. Per accordi contrattuali, si intendono quelli relativi alla vendita di autoveicoli nuovi, alla vendita di ricambi e alla prestazione dei servizi assistenza post vendita.
3. Per autoveicoli nuovi, si intendono i veicoli nuovi di fabbrica non ancora immatricolati o registrati presso le competenti autorità, nonché gli autoveicoli immatricolati a nome del distributore/riparatore autorizzato da non più di sei mesi senza percorrenza chilometrica.

Art. 2 – Informazioni precontrattuali

Il costruttore automobilistico dovrà consegnare al distributore/riparatore autorizzato, almeno 30 giorni lavorativi prima della firma dell'accordo, la seguente documentazione:

- una copia integrale dell'accordo, unitamente a tutti i relativi allegati ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza che però dovranno essere menzionati nell'accordo;
- l'elenco, completo di indirizzi, numeri telefonici ed e-mail, dei distributori/riparatori autorizzati operanti nella rete di marca;
- l'elenco dei punti di vendita e di assistenza autorizzati di proprietà del costruttore automobilistico o appartenenti a società collegate;
- un documento contenente l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero dei distributori/riparatori autorizzati negli ultimi tre anni;
- una ipotesi di conto economico fondata sulla base di dati medi rilevati su bilanci di distributori/riparatori autorizzati della marca in posizione analoga a quella della parte in causa;
- un documento, sottoscritto da entrambe le parti, relativo ai margini commerciali in fattura ed al sistema di bonus e incentivi;

- un documento, sottoscritto da entrambe le parti, contenente il piano degli investimenti a carico del distributore/riparatore autorizzato ed i relativi periodi ammortamento;
- informazioni relative alla garanzia fideiussoria richiesta dal costruttore automobilistico.

Art. 3 - Durata degli accordi di distribuzione/riparazione autorizzata

1. L'accordo potrà avere durata determinata o indeterminata; al distributore/riparatore autorizzato dovrà essere garantita una durata minima tale da consentire l'ammortamento dell'investimento effettuato e, in ogni caso, non inferiore a 5 anni, fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti.

2. Per gli accordi di durata determinata, ciascuna parte si impegna a informare l'altra, con un periodo di preavviso di almeno dodici mesi, della propria intenzione di non rinnovare l'accordo alla scadenza, fatta salva una indennità in favore del distributore/riparatore autorizzato a compensazione degli investimenti richiesti dal costruttore automobilistico non interamente ammortizzati.

3. Per gli accordi a tempo indeterminato, il recesso ordinario potrà essere dichiarato sussistendo giusta causa e con un preavviso di 24 mesi per entrambe le parti. Tale termine può essere ridotto a 12 mesi qualora il costruttore di autoveicoli abbia la necessità di riorganizzare l'intera rete o una parte sostanziale di essa. In entrambi i casi, il costruttore automobilistico, salvo che la materia non sia regolamentata dalla legislazione nazionale, riconosce al distributore/riparatore autorizzato una adeguata indennità di cessazione a compensazione degli investimenti di quest'ultimo non ancora ammortizzati.

Art. 4 – Cessione dell'accordo di distribuzione o riparazione autorizzata

Il distributore/riparatore autorizzato avrà il diritto di cedere l'accordo con il costruttore automobilistico a condizione che:

- il cessionario sia membro della rete operante al medesimo livello della marca rappresentata;
- il cedente ed il cessionario siano solidalmente obbligati dopo la cessione per tutte le obbligazioni assunte in forza dell'accordo in data anteriore alla cessione stessa;
- il cessionario confermi le dichiarazioni e le garanzie di cui sopra.

Art. 5 – Patto di prelazione

1. Il distributore/riparatore autorizzato che riceva da un terzo un'offerta di buona fede per il trasferimento di diritti ed obbligazioni derivanti dall'accordo di distribuzione o riparazione autorizzata fornirà tempestivamente al costruttore automobilistico:

- comunicazione della propria intenzione di accettare l'offerta del terzo, ivi inclusi i relativi termini;
- il nome del terzo che propone l'offerta;
- un'offerta vincolante al costruttore automobilistico agli stessi termini ed alle stesse condizioni economiche dell'offerta ricevuta;
- tutti i documenti e le informazioni fornite al terzo e qualsiasi altra informazione che il costruttore automobilistico possa ragionevolmente richiedere per valutare l'offerta.

2. Il Costruttore automobilistico comunicherà la propria decisione al distributore/riparatore autorizzato entro trenta giorni, oltre i quali il distributore/riparatore autorizzato sarà libero di procedere.

Art. 6 – Impegni di acquisto/obiettivi di vendita

1. La permanenza in vigore dell'accordo potrà essere subordinata al raggiungimento di ragionevoli risultati minimi annuali, in termini di quantitativi minimi di acquisto e di correlati obiettivi di vendita.

2. L'obiettivo annuale di vendita sarà determinato di comune accordo tra il costruttore automobilistico ed il distributore/riparatore autorizzato. L'obiettivo di vendita sarà determinato sulla base di criteri certi, oggettivi, determinabili o comunque conosciuti da parte del distributore/riparatore autorizzato. I criteri potranno tra l'altro riferirsi:

- a stime previsionali di vendita del costruttore automobilistico;
- alla politica commerciale di marca;
- alle specificità del mercato locale, con particolare riferimento a quello di responsabilità;
- nel caso di autoveicoli, alle vendite a Cliente finale realizzate nell'anno precedente dal distributore autorizzato, escludendo quindi le eventuali vendite dirette del costruttore automobilistico o di società concessionarie partecipate dal costruttore automobilistico e le vendite alle società di noleggio/leasing;
- alla struttura dimensionale ed organizzativa dell'impresa del distributore/riparatore autorizzato;
- ai casi in cui sia necessario procedere alla riparametrazione ed alle conseguenti modalità.

Art. 7 – Arbitrato

1. Le parti contrattuali avranno il diritto di rivolgersi ad un esperto o arbitro indipendenti, nominato di comune accordo, per risolvere qualsiasi tipo di controversia relativa al rispetto degli obblighi contrattuali.
2. Tale diritto non pregiudicherà il diritto di ciascuna parte di adire il tribunale nazionale.

Art. 8. – Vendite alle società di noleggio e di leasing

Le parti contrattuali concorderanno la materia delle vendite alle società di noleggio e di leasing, con l'impegno del costruttore automobilistico a rispettare l'equità delle condizioni di fornitura in caso di vendite dirette, con l'obbligo contrattuale di utilizzo dei veicoli per almeno un anno.

Art. 9 – Libertà di acquisti

L'accordo prevederà la libertà di organizzazione del distributore/riparatore autorizzato in relazione alla propria capacità di acquistare sul mercato le strutture e le attrezzature equivalenti di ufficio e di scegliere i fornitori dei prodotti e dei servizi necessari alla propria organizzazione.

Art. 10 – Validità

Le parti si impegnano a comunicare il presente Codice di condotta alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione europea e ad applicare il suo contenuto fino al periodo di vigenza del Regolamento n....